



COMUNE DI SAN DONACI

PROVINCIA DI BRINDISI

Piazza Pompilio Faggiano – 72025 San Donaci (BR) – Tel. 0831.631205 Fax: 0831.631212
http://www.sandonaci.net e-mail: info@sandonaci.net pec: info@pec.sandonaci.net

Prot. n. 3493 del 12/04/2019

Oggetto:

LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA	
procedura: negoziata combinato disposto dall'art. 36 c.2 lett.b) e dall'art. 157 c.2, del D.Lgs. 50/2016 criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, c.2, del decreto legislativo n. 50 del 2016	
Servizi tecnici di architettura e ingegneria per la Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione Lavori, misura e contabilità, nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e prestazioni accessorie relativi all'intervento di messa in sicurezza e di adeguamento alle normative antisismiche della Palestra della Scuola sita in via Cellino	
fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della Legge n. 232 del 2016. D.M. n. 1007 del 21 dicembre 2017	
CUP: G29H18000190001	CIG: 7866661E02

IL RESPONSABILE DEL III Settore – Lavori Pubblici – e Responsabile del Procedimento

VISTA

La determinazione del Responsabile del Servizio, n. 153 in data 12/04/2019, con la quale è stato stabilito di procedere alla negoziazione invitando almeno cinque operatori economici presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) messo a disposizione dalla CONSIP, nella categoria "Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale", attiva, tenuto conto del principio di rotazione e selezionando gli operatori sulla scorta del fatturato dichiarato, in coerenza con l'entità del servizio da affidare, applicando gli opportuni filtri del sistema;

INVITA

Codesto spettabile operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura negoziata in oggetto presentando apposita offerta, intendendosi, con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, indicazioni e prescrizioni previste dalla presente lettera di invito, dai relativi allegati e dalla documentazione integrativa, alle condizioni che seguono.

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione appaltante può procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

Ai sensi dell'articolo 37, comma 12, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di partecipare e di trattare per sé o quale mandatario di operatori raggruppati.

Responsabile dell'Ufficio Tecnico – III Settore
Ing. Arcangelo ARNESANO

La firma autografa del Responsabile è sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, c.2 del D.Lgs. 39/1993 e ss.mm.ii.

Sommario:

1. CAPO 1 - PRESENTAZIONE
1.1. Termine per la presentazione dell'offerta
1.2. Modalità di presentazione dell'offerta
1.3. Recapito presso la Stazione appaltante
2. CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DELLA GARA
2.1. Quantitativo o entità dell'appalto
2.2. Qualificazione dei lavori
2.3. Durata dell'appalto o termine di esecuzione
2.4. Operatori economici che possono partecipare
3. CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
3.1. Documentazione amministrativa preliminare
3.2. Documentazione relativa ai requisiti di partecipazione
3.3. Condizioni relative a talune tipologie di offerenti
4. CAPO 4 – OFFERTA
5. CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
6. CAPO 6 - FASE DI GARA
6.1. Apertura della gara
6.2. Cause di esclusione in fase di ammissione
6.3. Ammissione degli offerenti
6.4. Conclusione della fase amministrativa
6.5. Gestione dell'Offerta Economica
6.6. Offerte anomale o anormalmente basse
7. CAPO 7 - AGGIUDICAZIONE
7.1. Verbali
7.2. Eventuale verifica delle offerte anomale o anormalmente basse
7.3. Aggiudicazione provvisoria
7.4. Comprova dei requisiti ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 163 del 2006
7.5. Aggiudicazione definitiva
8. STIPULA DEL CONTRATTO
8.1. Condizioni per la stipula del contratto
8.2. Obblighi dell'aggiudicatario
9. DISPOSIZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE, SULLE DICHIARAZIONI E SULLE COMUNICAZIONI
9.1. Dichiarazioni e documentazione amministrativa
9.2. Modulistica disponibile per la partecipazione
9.3. Casi particolari nell'utilizzo dei modelli
9.4. Comunicazioni, sopralluogo, informazioni, accesso alla documentazione
10. CAPO 10 - DISPOSIZIONI FINALI
10.1. Controversie
10.2. Altre disposizioni e informazioni
10.3. Riserva di aggiudicazione
10.4. Divieti legali conseguenti all'aggiudicazione

PARTE PRIMA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

1. CAPO 1 - PRESENTAZIONE

1.1. Termine per la presentazione dell'offerta:

a) il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è prescritto per

Alle ore: 12:00

del giorno: 29/04/2019

b) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;

c) il recapito tempestivo dell'offerta è a rischio esclusivo dell'offerente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.

1.2. Modalità di presentazione dell'offerta:

a) il procedimento si svolge attraverso l'utilizzazione della piattaforma del MePA, secondo la quale vengono gestite tutte le fasi della procedura, secondo le modalità disciplinate dalle specifiche tecniche della stessa piattaforma, riportate nel manuale d'uso;

1.3. Recapito della Stazione appaltante.

a) il recapito fisico della Stazione appaltante, per tutto quanto non diversamente indicato nella presente lettera di invito, è il seguente:

Ente	Comune di San Donaci		Ufficio	Tecnico LL.PP.	
Indirizzo	Piazza P. Faggiano		num.		
CAP	72025	Località	San Donaci		Provincia BR

b) il recapito di documenti deve pervenire alla Stazione appaltante esclusivamente tramite la procedura del MePA;

1.4. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

1.4.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara, e parti integranti e sostanziali del presente disciplinare, comprende:

- 1) Lettera di invito;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) "Protocollo di legalità" e il "Codice Etico";;
- 4) Documentazione tecnica:

- Capitolato Tecnico Prestazionale e relativo allegato per la gestione informatica
- Elaborato "Determinazione dei Corrispettivi";

5) Schema di contratto;

6) Fanno parte integrante del Capitolato Tecnico Prestazionale, come riportato al punto 7.7 dello stesso, le specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al d.m. 11 ottobre 2017 recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici».

Tutta la suddetta documentazione di gara \ e disponibile sul Sito internet:

<http://www.comune.sandonaci.br.it/>

1.4.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti da inoltrare esclusivamente per il tramite della piattaforma telematica, almeno sette giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, in forma anonima, sempre per il tramite della piattaforma telematica, almeno quattro giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. I relativi chiarimenti, forniti a mezzo pec al diretto

richiedente, saranno altresì pubblicati, al fine di garantire la massima informazione anche agli altri potenziali concorrenti, nella pagina della relativa gara d'appalto, nell'apposita sezione riservata ai chiarimenti.

Non saranno ammessi chiarimenti richiesti a mezzo telefono e/ o con sistemi diversi da quelli sopra riportati.

1.4.3 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dal presente disciplinare di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEQ indicata dagli stessi operatori economici in fase di registrazione o accreditamento al sistema telematico).

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, o di reti di imprese, la comunicazione recapitata al mandatario o capogruppo si intende validamente e automaticamente estesa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati o partecipanti alla rete di imprese.

In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'operatore economico che ha fatto ricorso all'avvalimento, o al suo mandatario o capogruppo, si intende validamente e automaticamente estesa ai relativi operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi in cui sia garantita la possibilità agli stessi operatori economici di intervenire alle sedute, sono effettuate con almeno 3 (tre) giorni di anticipo.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC / posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

2. CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DELLA GARA

2.1. Quantitativo o entità dell'appalto (tutti gli importi sono in euro e I.V.A. esclusa)

Valore stimato complessivo dei servizi: € 87.012,04. Lotto unico.

così costituito:

	Corrispettivi in fase di progettazione, di cui:
€ 21.486,26	progettazione definitiva;
€ 12.534,24	progettazione esecutiva;
€ 4.924,16	coordinamento per la sicurezza in fase di progetto art. 91, d.lgs. n. 81 del 2008;
€ 9.736,24	spese conglobate in fase di progettazione.
	Corrispettivi in fase di esecuzione, di cui:
€ 19.472,83	direzione dell'esecuzione;
€ 11.191,28	coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva art. 92 d.lgs. n. 81 del 2008;
€ 7.666,03	spese conglobate in fase di esecuzione.

Le prestazioni sopra elencate sono relative all'intervento di:

- **MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTISISMICHE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SITA IN VIA CELLINO**
da realizzare in San Donaci.

2.2. Qualificazione dei lavori:

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):

1. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;
2. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione;
3. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione;
4. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base «P», secondo l'espressione che segue:

$$CP = \sum(V \times G \times Q \times P)$$

L'importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.

la qualificazione dei lavori ai fini delle prestazioni tecniche da svolgere è così individuata:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado	Costo	Parametri
			Complessità <<G>>	Categorie(€) <<V>>	Base <<P>>
	Codice	Descrizione			
EDILIZIA	E.12	Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo complesso- Palestre e piscine coperte	1,15	462.280,00	8,4204826400%

Costo complessivo dell'opera : € 462.280,00

Percentuale forfettaria spese : 25,00%

L'appalto è finanziato con il fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della Legge n. 232 del 2016. D.M. n. 1007 del 21 dicembre 2017.

La corresponsione del compenso non è subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata, ai sensi dell'art. 24 co. 8 del Codice.

2.3. Durata dell'appalto o termine di esecuzione

Durata in giorni 30 + 300

di cui:

giorni: 30 per la progettazione definitiva - esecutiva;

giorni: 300 (solo stimati) per la direzione dell'esecuzione, e comunque:

- Emissione tempestiva de documenti dei singoli SAL e del conto finale, entro i termini specificati nel C.S.A e della vigente legislazione in materia;
- Sino al collaudo provvisorio delle opere.

2.4. OPZIONI

Non sono previste opzioni.

2.5. Operatori economici che possono partecipare

2.5.1. Riserva agli offerenti

Possono presentare offerta esclusivamente gli operatori economici invitati e per i quali permangono l'assenza di cause di esclusione e il possesso di tutti i requisiti dichiarati in fase di selezione e qualificazione.

2.5.2. Modiche ammesse alle composizione dei soggetti invitati

In applicazione dell'articolo 2.5.1, è comunque ammessa la presentazione dell'offerta da parte di:

- a) offerenti invitati singolarmente che si sono costituiti in raggruppamento temporaneo con altri operatori economici, a condizione che l'operatore economico già invitato sia il mandatario o capogruppo;
- b) offerenti invitati in raggruppamento temporaneo, dove uno o più operatori economici raggruppati sono receduti dal raggruppamento, alle seguenti condizioni:
 - che il recedente sia un mandante e non il mandatario o capogruppo;
 - che il raggruppamento nel suo complesso, dopo il recesso, oppure il mandatario o capogruppo rimasto offerente singolo a causa del recesso di tutti i mandanti, mantenga i requisiti sufficienti per la partecipazione;
 - che il recesso non sia avvenuto a causa delle condizioni ostative di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, imputabili al mandante recedente;
- c) offerenti invitati in raggruppamento temporaneo, che hanno associato al raggruppamento altri operatori economici, a condizione che sia immutato il mandatario o capogruppo;
- d) offerenti invitati in raggruppamento temporaneo per i quali si sono verificate ambedue le fattispecie di cui alle lettere b) e c), purché siano rispettate tutte le condizioni ivi indicate e all'ulteriore condizione che il raggruppamento, senza considerare il mandante recedente né il nuovo mandante subentrante, sia in possesso dei requisiti sufficienti per la partecipazione, ovvero che il raggruppamento avrebbe potuto essere invitato anche senza considerare il mandante recedente né il nuovo mandante subentrante;

2.5.3. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/ codice etico adottato dalla stazione appaltante, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 6 novembre 2012, n. 190.

2.5.4. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

2.5.5 REQUISITI DI IDONEITÀ

Requisiti del concorrente

a) I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Requisiti del gruppo di lavoro

Per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto

c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione:

d) I requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

2.5.6. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

f) Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di ricevimento della lettera di invito per un importo pari ad **€ 87.012,04**, IVA esclusa. Ai sensi dell'art. 83, c. 5, del codice, tale requisito è richiesto in ragione del valore economico dell'appalto, della complessità delle prestazioni e della conseguente necessità di una organizzazione di elevato livello imprenditoriale.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e ali. XVII parte I, del Codice, mediante per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati e depositati alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte, corredati dalla nota integrativa.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

2.5.7. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) Esecuzione negli ultimi dieci anni dei seguenti servizi analoghi

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo decennio:

a.1) Due servizi analoghi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie, come segue:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		IMPORTO REQUISITO IN LAVORI PARI A DUE SERVIZI DI PUNTA, PER UN IMPORTO TOTALE ALMENO PARI A 0,80 VOLTE L'IMPORTO STIMATO DEI LAVORI DA PROGETTARE
	Codice	Descrizione	
EDILIZIA	E.12	<i>Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo complesso- Palestre e piscine coperte</i>	€ 34.804,82

I servizi svolti possono riguardare sia la progettazione che la direzione lavori e sicurezza, oppure solo la progettazione e sicurezza o solo la direzione lavori e sicurezza.

a.2) servizi analoghi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, non inferiore a 1 volta l'importo stimato dei lavori, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie, come indicato nella tabella che segue:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		IMPORTO REQUISITO IN LAVORI ALMENO PARI A 2 VOLTE L'IMPORTO STIMATO DEI LAVORI DA PROGETTARE
	Codice	Descrizione	
EDILIZIA	E.12	<i>Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo complesso- Palestre e piscine coperte</i>	€ 87.012,04

I servizi svolti possono riguardare sia la progettazione che la direzione lavori e sicurezza, oppure solo la progettazione e sicurezza o solo la direzione lavori e sicurezza e comunque in conformità alla Linee Guida ANAC n. 1 del 21/02/2018, p.to 2.2.2.

La comprova del requisito (punti a.1 ed a.2) , è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- dichiarazioni dei committenti, provvedimenti autorizzativi degli interventi, provvedimenti amministrativi o contrattuali di affidamento del servizio, contratti di appalto o concessione, fatture di liquidazione, certificati di collaudo o di regolare esecuzione, documentazione contabile dei lavori;
- certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'Operatore Economico corredati dalla prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, certificato di collaudo, copia del contratto d'appalto o delle fatture di liquidazione, documentazione contabile dei lavori, o da qualunque altro atto facente fede fino a querela di falso che possa essere ritenuto utile e sufficiente per l'acquisizione degli elementi e delle notizie già

dichiarate in sede di gara;

- nel caso di impossibilità oggettiva ad ottenere i predetti certificati o attestazioni, il concorrente può presentare altra documentazione dalla quale siano desumibili i predetti dati e idonea a comprovare l'avvenuto svolgimento del servizio.

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

2.5.8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett.b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al p.to 2.5.5.

Per quanto riguarda i requisiti di titoli di studio e professionali richiesti al punto 2.5.5. lett. c), il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella tema di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria subentrante indicati al punto 15.2. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

2.5.9. SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8, penultimo periodo, del Codice. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

In tal caso, il concorrente deve indicare, all'atto dell'offerta, le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non è ammesso il subappalto per la relazione geologica.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

3. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari ad € 1.740,24 [2% dell'importo delle prestazioni relative all'esecuzione del servizio pari ad € 87.012,04], salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;
- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta ai micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dai medesimi costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria Comunale, presso Banca Popolare Pugliese - IBAN: IT85 1052 6279 748T 2099 0000151;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme, ai sensi dell'art. 103, comma 9 del Codice agli schemi tipo di cui al DM 19 gennaio 2018, n. 31.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

<http://www.ivass.it/ivass/imprese.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/ costituendo raggruppamento temporaneo/ consorzio ordinario o del GEIE o dell'aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi stabili;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con d.m n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50".
- 4) avere validità per almeno 180 dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 secondo comma del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/ 2005. In tal caso, tale documento dovrà essere firmato digitalmente dal concorrente ed inserito nella busta amministrativa.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da:

- a. tutti gli operatori economici del raggruppamento/ consorzio ordinario o del GEIE, ovvero dell'aggregazione di rete;
- b. consorzio stabile e/ o consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/ o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/ o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

4. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo presso la palestra non è obbligatorio.

Eventuale sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, contattando l'Ufficio LL.PP. ai nn. 0831.631205/16/14/19

5. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

Non è previsto contributo a favore dell'ANAC.

6. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/ elementi a

corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta, ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/ o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non superiore a cinque giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

7. CONTENUTO DELLA BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE elettronico, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

7.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, preferibilmente secondo il modello allegato, e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (professionista singolo, associazione professionale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/ mandante; capofila/ consorziata).

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione è sottoscritta e presentata:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile.

In particolare:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;

- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

Il concorrente allega:

- a) copia conforme all'originale della procura, oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

7.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al d.m del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, secondo il modello scaricabile dal portale del MePA.

Il DGUE così compilato dovrà essere firmato digitalmente ed inserito nella Busta A - Documentazione Amministrativa insieme al resto della documentazione richiesta dagli atti di gara.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è sottoscritto digitalmente dai seguenti soggetti:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. n del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

7.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

7.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara i seguenti dati:

Per i professionisti singoli

- a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

Per i professionisti associati

- b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;

- c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 1 del d.m 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati;

Per le società di professionisti

- d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

- e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;

- f. organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del d.m 263/2016;

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per le società di ingegneria

- g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del C. odice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'an. 3 del d.m 263/ 2016;
- i. organigramma aggiornato di cui all'art. 3 del d.m 263/ 2016.

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per i consorzi stabili

- j. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del C. odice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
2. dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano l'incarico di cui al punto 7.1 lett. c), i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale,
3. [per il servizio di coordinamento della sicurezza] dichiara, con riferimento al professionista di cui al punto 7.1 d) i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi dell'art. 98 del d. lgs. 81/2008;
4. indica il nominativo della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche ai sensi dell'art. 24, comma 5 del Codice;
6. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
7. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
8. accetta il "Protocollo di Legalità" e il "Codice Etico", come da allegate dichiarazioni agli atti di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

9. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
10. dichiara di aver preso visione dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
11. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/ commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
12. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

13. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C.; lett. ci) del D GUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi

dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n 267.

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/ consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai nn. da 1 a 18;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/ consorzi ordinari costituiti/ consorzi stabili:
- dalla mandataria/ capofila/ consorzio stabile, con riferimento ai nn. da 1 a 18;
- da ciascuna delle mandanti/ consorziate esecutrici, con riferimento a n. 1 (integrazioni al DGUE); n. 2 (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3, e idoneità professionale in relazione alla propria ragione sociale); n. 9 (protocollo di legalità); n. 10 (codice di comportamento); n. 13 (operatori non residenti); n. 17 (privacy) e, ove pertinente, n. 18 (concordato preventivo).

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento a n. 1 (integrazioni al DGUE); n. 2 (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3); n. 9 (protocollo di legalità); n. 10 (codice di comportamento); n. 13 (operatori non residenti); n. 17 (privacy e, ove pertinente, n. 18 (concordato preventivo));

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascun subappaltatore con riferimento ai nn. 1) integrazioni al DGUE, 2) elenco dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3.

Le dichiarazioni di cui ai punti da 1 a 18, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

7.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- (in caso di sottoscrittore del procuratore): copia conforme all'originale della procura;
- PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157 / 2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il P ASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il P ASSOE dell'impresa subappaltatrice;
- ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
- imposta di bollo, dell'importo di € 16.00, dovuta per l'istanza di partecipazione (tale imposta è assolta in modo virtuale, come previsto dall'art. 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 642, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 597, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014). A tal fine si segnala che con risoluzione n.12/ E del 3 marzo 2015, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che l'imposta di bollo virtuale può essere assolta anche con modello F24. Resta fermo che, qualsiasi modalità prescelta dall'impresa, dovrà essere allegata nella busta contenente la documentazione amministrativa, la comprova dell'avvenuto versamento. L'imposta può essere assolta anche con modello F23, da versarsi presso gli sportelli delle banche, Poste Italiane, oppure agenti della riscossione, riportando il codice tributo: 456/T, cod. ufficio TUH e nella descrizione: imposta di bollo offerta gara CIG 7672501C1C.

La violazione della suddetta disposizione non pregiudica la partecipazione alla procedura di gara; tuttavia, in caso di mancanza del suddetto versamento relativo all'imposta di bollo, la dichiarazione contenente l'offerta sarà inviata all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte del concorrente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dello stesso (articoli 19, 25 e 31 del D.P.R n. 642 del 1972).

(Nel caso studi associati)

- statuto dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri;

7.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 8.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferita alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co. 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 4 del d.m 263/ 2016.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, c. 4 del C.Odice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del C.Odice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/ consorziate;

c. ai sensi dell'art. 48, co 4 del C.Odice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori econormc1 nuruti o consorziati;

d. (solo per i raggruppamenti temporane~ nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del giovane professionista di cui all'art. 4, comma 1, del d.m 263/2016 e relativa posizione, ai sensi del comma 2.

8. CONTENUTO DELLA BUSTA B- OFFERTA TECNICA

La busta "B - Offerta tecnica" contiene, a pena di esclusione, i documenti di seguito indicati.

1. per l'elemento "1" (criteri di valutazione dell'offerta): documentazione grafica (per grafica s'intende elaborazioni con disegni tecnici, con fotografie, con fotorendering o ogni altra tipologia di rappresentazione per immagine ritenuta utile dall'offerente, anche combinate tra di loro), dei servizi relativi ad interventi che l'offerente ritenga maggiormente significativi per contenuto, qualità e affidabilità progettuale, sotto i diversi profili dei sub-elementi che lo compongono;

2. per gli elementi "2" e "3": una relazione descrittiva, per ogni elemento, delle singole prestazioni che illustri, a titolo di spiegazione o approfondimento, le modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;

Si fa altresì presente che:

- il contenuto delle relazioni, da contenersi in un numero massimo di 4 facciate in formato A4, con non più di 40 righe per facciata e con scrittura in corpo non inferiore a 10 punti, oltre a scherni, diagrammi ed elaborati grafici che si intendano allegare, è lasciato all'autonomia dell'offerente, il quale deve descrivere con dettaglio e completezza, ma nello stesso tempo con sinteticità, le modalità con le quali intende affrontare e svolgere le diverse prestazioni da affidare e i diversi adempimenti che le caratterizzano;
- la relazione deve essere distinta per capitoli o paragrafi separati per ciascun sub-elemento che si intenda illustrare;
- con riferimento al criterio premiante relativo ai CAM (elemento 3), ai sensi delle norme vigenti, di cui al d.m. 11 ottobre 2017, nelle singole relazioni il concorrente deve illustrare gli elementi significativi specificamente richiesti dal d.m. 11 ottobre 2017.

Ai sensi dell'an. 24, comma 5 del Codice, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. È inoltre indicata sempre nell'offerta la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate.

È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti

responsabili.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione, di cui al punto 7.1.

8.1 Condizioni dell'Offerta tecnica

a) in merito alle formalità della documentazione costituente l'Offerta tecnica:

- tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dall'offerente;
- in caso di offerente in raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito, le sottoscrizioni devono essere apposte da tutti gli operatori economici raggruppati;

b) dall'Offerta Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, la misura dell'Offerta Economica;

c) l'Offerta Tecnica non può, a pena di esclusione:

- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;
- contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- in relazione a uno o più d'uno degli elementi o sub-elementi di valutazione, esprimere o rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca;

d) all'Offerta Tecnica dell'aggiudicatario si applica la disciplina di cui all'articolo 16.4.

9. CONTENUTO DELLA BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA

In questa busta devono essere introdotti esclusivamente i documenti costituenti l'offerta come descritti nel seguito.

9.1. Offerta di prezzo (Peso 25 punti)

L'offerta di prezzo è presentata con le modalità di cui al punto 1, lettere g) ed h).

L'offerta di prezzo è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale unico sull'importo del corrispettivo posto a base di gara di cui al punto 3; deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione già presentata, con le modalità di cui al punto 14.1, con le seguenti precisazioni:

a) il ribasso è indicato in cifre ed è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;

b) limitatamente ai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti: ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice:

- la sottoscrizione deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo;
- deve contenere l'impegno alla costituzione o al conferimento di mandato, qualora non sia già stato presentato separatamente nell'ambito della documentazione amministrativa.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

9.2. Offerta temporale

Non è prevista una riduzione percentuale del tempo contrattuale in quanto l'urgenza legata alla perdita del finanziamento ha imposto tempi già limitati per la prestazione professionale di progettazione definitiva-esecutiva (unico livello), in 30 gg.

10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/ prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi massimi assegnabili:

Offerta tecnica: max 75 punti

Offerta economica: max 25 punti

10.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX
1	<i>Professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta da un numero massimo di due servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo quanto stabilito nel paragrafo V delle L.G.n.1 e dal DM tariffe.</i>	30	1.1	Rispondenza dei servizi agli obiettivi della stazione appaltante dal punto di vista tecnologico	10
			1.2	Rispondenza dei servizi agli obiettivi della stazione appaltante dal punto di vista funzionale	10
			1.3	Servizi eseguiti con lo scopo di ottimizzare il costo globale di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell'opera	10
2	<i>Caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico</i>	40	2.1	Innovatività e originalità della proposta	10
			2.2	Efficacia e funzionalità degli strumenti informatici messi a disposizione per lo sviluppo e gestione del progetto (supporto BIM per la Stazione Appaltante)	10
			2.3	Precisione ed esaustività della proposta di organizzazione dell'ufficio di direzione lavori ed efficacia delle modalità di esecuzione del servizio	10
			2.4	Efficacia delle attività di controllo e sicurezza in cantiere	10
3	<i>CRITERI PREMIANTI DI CUI AL D.M. 11 OTTOBRE 2017 (CAM) "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici"</i>	5	3.1	Miglioramento prestazionale del progetto, in funzione della importanza dei criteri oltre quelli minimi.	3
			3.2	Miglioramento prestazionale del progetto, in funzione del numero dei criteri oltre quelli minimi.	2
TOTALE		75			75

10.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

La determinazione del punteggio relativo ai criteri di natura qualitativa (elementi 1, 2 e 3) verrà effettuata con il seguente metodo:

- attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario di un coefficiente compreso tra 0 e 1 per ogni elemento qualitativo come di seguito indicato:

non valutabile	0,0
appena valutabile	0,1
minimo	0,2
molto limitato	0,3
limitato	0,4
non completamente adeguato	0,5
sufficiente	0,6
più che sufficiente	0,7
buono	0,8
più che buono	0,9
ottimo	1,0

- determinazione dei coefficienti definitivi ottenuti come media del coefficiente di ciascun commissario [con arrotondamento alla seconda cifra decimale dopo la virgola];
- i coefficienti come sopra determinati vengono moltiplicati per il peso attribuito a ciascun elemento di valutazione.

10.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA E DELL'OFFERTA TEMPO

10.3.1. Elemento Prezzo:

- a. l'elemento prezzo, ai soli fini della valutazione e dell'attribuzione del punteggio è costituito dal ribasso percentuale sul corrispettivo previsto per l'esecuzione del servizio;
- b. al ribasso percentuale sul prezzo:
 - è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
 - è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
 - è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;
 - i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

$$V(a)_i = R_i / R_{\max}$$

Dove:

V(a) è il coefficiente del ribasso dell'offerta (a) in esame variabile da zero a uno;

R_i è il ribasso dell'offerta in esame;

R_{max} è il massimo ribasso tra tutti quelli offerenti (più vantaggioso per la Stazione appaltante)

11. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo nel giorno 30/04/2019 e alle ore 10.00, presso l'Ufficio LL.PP del Comune i San Donaci, dove vi potranno partecipare i legali rappresentanti/ procuratori dei concorrenti oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti sia con avviso, pubblicato sulla piattaforma telematica, che con apposite comunicazioni inviate a mezzo pec, con congruo anticipo rispetto alla data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti, secondo le stesse modalità sopra riportate.

Il RUP, come previsto al punto 5.2 delle Linee Guida ANAC n. 3, approvate con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016, e aggiornate con successiva deliberazione n. 1007 dell'11.10.2017, procederà, nella prima seduta pubblica, con l'ausilio di un segretario verbalizzante, a verificare l'acquisizione dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente lo stesso RUP procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio;
- c) redigere apposito verbale, con l'ausilio del segretario verbalizzante, relativo alle attività svolte e inviare lo stesso al competente organo della stazione appaltante, al fine dell'adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, nonché per gli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/16.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N .B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157 / 2016.

12. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (Linee guida n. 3 dell'11.10.2017).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

13. APERTURA DELLE BUSTE "B" E "C" - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa da parte del RUP, e dopo l'adozione e pubblicazione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura delle buste concernenti l'offerta tecnica dei concorrenti ammessi ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

Successivamente, secondo il programma stabilito dalla stessa commissione, in una o più sedute riservate la detta commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, previo apposito avviso pubblicato a messo la piattaforma telematica, seguito da comunicazione inviata a mezzo pec a tutti i concorrenti, con cui s'informa della data stabilita per le relative operazioni di gara, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, dando atto, altresì, delle eventuali esclusioni dalla gara effettuate.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, secondo il programma stabilito, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica; quindi, all'esito della relativa valutazione, sempre in seduta pubblica, la commissione redigerà la graduatoria di merito finale e procede ai sensi di quanto previsto al punto 15.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo finale, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio all'offerta economica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo finale, e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica, al fine dell'individuazione dell'aggiudicatario.

Qualora si individuino offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica, dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 14.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al competente organo della stazione appaltante, le eventuali esclusioni da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi si procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

14. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della stessa commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risulteranno, nel complesso, inaffidabili e/ o per inutile decorso del termine assegnato all'operatore economico di fornire le relative giustificazioni e procede ai sensi del successivo art. 16.

15. Contenuto delle giustificazioni:

a) le giustificazioni, soggette a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, devono riguardare:

a.1) l'economia del procedimento di svolgimento delle prestazioni;

a.2) le soluzioni tecniche e metodologiche adottate;

a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire le prestazioni;

a.4) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l'offerente dimostri che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell'articolo 97, comma 7, del Codice;

b) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l'offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai servizi da aggiudicare, fermo restando che non sono ammesse:

b.1) basate in modo determinante su prezzi proposti in contratti di collaborazione con professionisti iscritti agli Albi o agli Ordini, i cui compensi siano tali da pregiudicare gravemente il decoro della professione, ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del codice civile;

b.2) basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati alle giustificazioni (nei limiti nei quali sono ammesse le prestazioni in subappalto), se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai costi del lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva per il comparto al quale appartengono i prestatori d'opera del subappaltatore;

b.3) basate su prezzi proposti in contratti di forniture o noleggi che siano a loro volta palesemente anomali o fuori mercato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;

b.4) se contraddicano in modo insanabile o sono in aperto contrasto con l'offerta oppure ne costituiscono di fatto una modifica, anche parziale;

c) non sono altresì ammesse le giustificazioni:

c.1) che non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza intrinsecamente connesse alle singole prestazioni, nonché dei relativi costi aziendali;

c.2) che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;

c.3) che, in relazione all'utile d'impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l'appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l'offerta;

d) le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'autonoma valutazione dell'offerente, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:

d.1) a specifiche voci di prezzo per le quali l'offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;

d.2) ai mezzi, impianti e attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;

d.3) spese generali e costi indiretti di commessa: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- direzione dell'operatore economico (costi dello studio, dell'ufficio, della sede operativa);

- eventuali consulenze esterne, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a carico dell'aggiudicatario;

- personale impiegatizio e tecnico di commessa;

- imposte e tasse;

- oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti a terzi e l'incasso delle fatturazioni dei corrispettivi;

- garanzie, cauzioni, premi assicurativi e adempimenti analoghi;

- ogni altro onere riconducibile tra le spese generali;

d.4) utile d'impresa;

e) con riferimento al costo del personale, le giustificazioni:

e.1) non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, o dai contratti collettivi di lavoro applicati dall'operatore economico, comprese le voci retributive previste dai contratti integrativi di secondo livello (contrattazione decentrata territoriale e aziendale);

e.2) non sono ammesse in relazione agli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali, previsti dalla legge o dai stessi contratti di cui al punto sub. e.1);

e.3) devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza;

e.4) non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera, professionista, dipendente o della squadra, ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative adeguatamente dimostrate;

f) le giustificazioni di cui alle lettere precedenti devono tenere conto ed essere poste in relazione diretta con l'Offerta tecnica di cui al punto 4.1.1, come presentata dall'offerente, pertanto devono considerare, ai fini della congruità, gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione, quale obbligo contrattuale, di quanto previsto nella predetta Offerta tecnica.

16. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE, AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

16.1 La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al competente organo della stazione appaltante tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo , la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

16.2 Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

1) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta - i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d.) del Codice.

3) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

16.3 Provvedimento di aggiudicazione L'aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito. In assenza di condizioni ostative può essere disposta prima della scadenza del termine di cui all'art. 33, c. 1, del D.Lgs. 50/16 e, in tal caso, assorbe e tiene luogo anche dell'approvazione della proposta di aggiudicazione. In ogni caso l'aggiudicazione:

a) ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del Codice, non equivale ad accettazione dell'offerta;

b) ai sensi dell'articolo 32, comma 7, dello stesso Codice, diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza dei motivi di esclusione, con particolare riferimento all'articolo 80 del medesimo Codice.

16.4 Conseguenze giuridiche dell'aggiudicazione

L'aggiudicazione non costituisce vincolo giuridico tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario. Essa è un mero presupposto alla eventuale stipula del contratto.

Resta fermo che:

a) l'Offerta tecnica dell'aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione posta a base di gara compreso lo schema di Contratto disciplinare di incarico e confluisce nel Contratto disciplinare di incarico da stipulare anche qualora non sia materialmente allegata o richiamata da questo;

b) i vincoli negoziali di natura economica tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario sono insensibili al contenuto dell'Offerta tecnica di cui alla lettera a), pertanto l'importo contrattuale e i corrispettivi per la remunerazione

delle prestazioni non terranno conto di eventuali maggiori oneri a carico dell'aggiudicatario per far fronte alle obbligazioni e agli adempimenti previsti dalla propria Offerta tecnica.

16.5 Adempimenti posteriori all'aggiudicazione:

a) l'aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti ai sensi dell'articolo 76, comma 5, del Codice ed è resa nota con le pubblicazioni previste dagli articoli 29, comma 1, e 98 del medesimo Codice;

b) ai sensi degli articoli 71 e 76 del D.P.R n. 445 del 2000 e dell'articolo 80, comma 6, del Codice, la Stazione appaltante può:

- procedere in ogni momento alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, escludendo l'offerente per il quale non siano confermate le dichiarazioni già presentate (se prevista) e incamerando la relativa garanzia provvisoria;
- revocare l'aggiudicazione, se accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, o una violazione irrimediabile in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.

16.6 L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC.

La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. n. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Come previsto dal d.lgs. n. 50/2016, art. 32, comma 13, l'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8.

Il comma 8 prevede che «Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio, storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari».

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante e/ o, se ricorrono le relative condizioni, sempre in modalità elettronica, mediante scrittura privata, con spese di registrazione a carico dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/ o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice.

In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.

La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo ed esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/ o maggiori costi.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

17. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Brindisi, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

18. DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI

18.1. Validità e formalità delle dichiarazioni

Tutte le dichiarazioni richieste dal presente disciplinare:

a) in forza dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000:

- ai sensi del comma 1 della predetta norma, sono rilasciate in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso operatore economico);
- ai sensi del comma 2 della predetta norma, in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;

b) devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali operatori ausiliari, ognuno per quanto di propria competenza;

c) devono essere sottoscritte digitalmente con le modalità previste nel presente documento.

18.2. Altre condizioni:

a) tutte le dichiarazioni richieste dal bando di gara e dal presente disciplinare di gara:

- sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del D.P.R. n. 445/ 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso operatore economico);
- ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
- devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
- la sottoscrizione delle dichiarazioni, deve essere effettuata con firma digitale come previsto dal presente disciplinare;
- limitatamente a talune persone fisiche sprovviste di firma digitale, le relative dichiarazioni, se non effettuate dall'operatore economico concorrente, sono effettuate tradizionalmente dal dichiarante, quindi sottoscritte dallo stesso con firma olografa o autografa e, corredate da fotocopia del proprio documento di riconoscimento, scansionate, firmate digitalmente dall'operatore economico concorrente e da questi inserite a sistema;

- a. si intendono mancanti, gravemente erronee, insufficienti, non pertinenti, non veritiere, quando costituiscano mancato adempimento alle prescrizioni previste dal predetto decreto legislativo o da altre disposizioni vigenti aventi forza di legge;
- b. ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti dalla Stazione appaltante e allegati al presente disciplinare ai sensi del successivo punto 9.2, che possono essere adattate in relazione alle proprie condizioni specifiche dell'operatore economico medesimo; la corretta compilazione dei predetti modelli esaurisce le obbligazioni dichiarative dell'operatore economico.
- b) le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 83, comma 9, del D.Lgs. 50/16;
- c) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, ogni altro atto o documento formato in origine su supporto analogico, può essere sostituito:
- c.1) da copie contenute in documenti rilasciati da depositari pubblici autorizzati o da pubblici ufficiali, se è apposta o associata, da parte del depositario pubblico o dal pubblico ufficiale, la firma digitale;
- c.2) da copie per immagine su supporto informatico, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 del D.Lgs. 82/05 emanate con D.P.CM 3 dicembre 2013 (in Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2014, n. 56);
- c.3) da copie per immagine su supporto informatico nel rispetto delle regole tecniche di cui al precedente punto sub. b.2);
- d.) tutte le dichiarazioni devono essere caricate (upload) sul Sistema dagli operatori economici con le pertinenti firme digitali, come previsto nel presente documento.

19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

20. NORME RICHIAMATE, DOCUMENTI INTEGRANTI LE DISPOSIZIONI DI GARA

Fanno parte integrante del presente documento:

- a) il D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.;
- b) gli allegati al presente disciplinare;
- c) gli atti di gara approvati dall'ente committente e resi disponibili in piattaforma telematica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Arcangelo ARNESANO

La firma autografa del Responsabile è sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, c.2 del D.Lgs. 39/1993 e ss.mm.ii.

Allegati: modelli per la partecipazione:

- 1) istanza di partecipazione;
- 2) dichiarazione accettazione "Protocollo di Legalità";
- 3) dichiarazione accettazione "Codice Etico".